

Certificazione di prodotto e marcatura Ce, il grande equivoco

Igor Menicatti, ICMQ Spa
Giovanni Marino, ICMQ Spa

La marcatura Ce e la certificazione volontaria di prodotto sono sempre più diffusi. Nonostante ciò, si riscontra ancora troppo spesso una mancanza di chiarezza sulle differenze tra la certificazione di prodotto e la marcatura Ce, su cui la maggior parte del mercato ancora oggi ripone aspettative che vanno ben oltre il suo reale significato. Su questi temi si assiste ad interpretazioni soggettive o confuse da parte degli operatori - siano essi produttori, committenti o i professionisti preposti alla direzione lavori - e a incertezze che certo non favoriscono la trasparenza del settore e la libera concorrenza.

La marcatura Ce non è una verifica terza delle prestazioni

Per prodotti che ricadono nell'ambito di una norma armonizzata, la marcatura Ce è un obbligo per tutti i produttori, sancito dapprima dalla direttiva comunitaria Prodotti da costruzione (89/106), poi abrogata dal 1° luglio 2013 dal regolamento Prodotti da costruzione 305/11.

La marcatura non è equivalente ad un marchio di qualità rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un'etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa tecnica europea applicabile e pertanto che esso può essere immesso sul mercato e circolare liberamente all'interno dell'Unione europea. La marcatura Ce non è perciò un segno distintivo (marchio) vero e proprio, dal momento che non contraddistingue l'origine imprenditoriale di un prodotto.

Per apporre la marcatura Ce su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, al fine di determinare le prestazioni da dichiarare; predisposizione e attivazione di un controllo di produzione, al fine di garantire la costanza delle prestazioni dichiarate; stesura della Dichiarazione di prestazione e della relativa Etichetta Ce. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o a un organismo notificato dai ministeri competenti, come ICMQ.

La presenza della marcatura Ce, requisito minimo di legge, **non** equivale alla verifica di parte terza delle effettive prestazioni raggiunte dal prodotto. Il regolamento europeo 305/2011 ribadisce, infatti, il concetto di responsabilità dell'immissione del prodotto sul mercato: il fabbricante si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Pertanto, l'apposizione della marcatura Ce non significa **mai** che un organismo terzo indipendente ha certificato le caratteristiche del prodotto.

Anche nel caso in cui l'organismo notificato esegua, ai fini della marcatura Ce, le prove iniziali e di controllo sul prodotto, la sua attività di verifica è unicamente finalizzata a determinare le caratteristiche del prodotto oggetto di prova e a verificarne il mantenimento rispetto alle prove iniziali di tipo.

La marcatura Ce tutela completamente la sicurezza del consumatore?

La domanda dovrebbe avere una risposta scontata, considerando che la marcatura Ce è stata istituita proprio per questo specifico scopo e quindi per consentire l'eliminazione delle barriere al commercio tra gli stati europei. Uno studio dell'Ifia, federazione degli organismi indipendenti che forniscono servizi di prova, di certificazione e di ispezione a livello internazionale - che raggruppa oltre 44 partecipanti con un fatturato di circa 15 miliardi di euro e oltre 250.000 dipendenti -, ha dimostrato che la realtà non è proprio come ce la immaginiamo. Sono infatti state condotte due indagini, una nel 2012 e una nel 2013. Nella prima sono stati comprati sul mercato e provati, presso un laboratorio notificato non appartenente a Ifia, prodotti elettrici di consumo marcati Ce con autodichiarazione; nella seconda sono stati sottoposti a prove prodotti elettrici di consumo, sempre reperiti sul mercato, ma con certificazione di prodotto rilasciata da organismo di terza parte indipendente. In entrambi i casi i prodotti sono stati acquistati in sette differenti paesi della Comunità e appartenevano a sei categorie diverse di prodotto, scelte con le seguenti caratteristiche: ampia diffusione sul mercato, soggette a norme di sicurezza e con possibilità di causare lesioni al consumatore. Bene, nel caso di prodotti solo marcati Ce, dei 127 esemplari sottoposti a prove ben l'82% non era conforme alle normative ed ai requisiti stabiliti a livello europeo, con la presenza di ben 15 casi di difetti critici che sono stati riferiti alle autorità locali; anche i requisiti più semplici, quali etichettatura e istruzioni di sicurezza, non erano presenti in oltre il 50% dei prodotti provati. Dei 120 prodotti con certificazione di prodotto, invece, il 25% di essi non è stato riscontrato pienamente conforme alle norme europee, con la presenza di un solo caso di guasto critico e praticamente totale presenza di requisiti più semplici, quali etichettatura e istruzioni di sicurezza.

Il risultato dovrebbe far riflettere. La sicurezza del consumatore non è un argomento da prendere alla leggera.

Il marchio volontario garantisce l'intera produzione

L'organismo di certificazione con la concessione del marchio di prodotto si assume la responsabilità delle prestazioni dell'intera produzione e non solo del campione provato. La certificazione volontaria di parte terza indipendente infatti è una procedura con cui l'organismo di certificazione fornisce assicurazione scritta sulla conformità di un prodotto a determinati requisiti, a una norma di prodotto o a una specifica tecnica. Questa conformità in alcuni casi viene esplicitata attraverso la licenza d'uso di un apposito marchio, la cui presenza su un prodotto - essendo espressione di controlli periodici sul prodotto stesso e sui processi produttivi e organizzativi aziendali - assicura che **tutta la produzione** oggetto di certificazione sia conforme nel tempo a quanto dichiarato dal produttore. La certificazione volontaria di prodotto si fa quindi garante delle **effettive prestazioni del prodotto** e proprio questa sua caratteristica "unica" ha portato gli operatori più attenti del settore a sceglierla come strumento essenziale per dare credibilità al mercato.

Il caso delle pavimentazioni in masselli

Questa opportunità di valorizzare alcune caratteristiche peculiari, tra cui quelle relative alla sostenibilità, è stata sfruttata per esempio da alcuni produttori di masselli che, nonostante la crisi del settore, si distinguono sul mercato orientandosi verso caratteristiche premiate dai più importanti schemi di certificazione volontaria degli edifici sostenibili, quali Leed o Itaca. Sono infatti sempre più numerose le richieste di prodotti con un determinato contenuto di materiale riciclato convalidato da parte terza. La convalida viene eseguita conformemente alla norma Uni En Iso 14021 e consente al produttore di valorizzare il massello o la lastra di calcestruzzo per pavimentazioni realizzati riducendo gli impatti derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

Alcuni produttori hanno richiesto anche la certificazione di caratteristiche come la resistenza all'abrasione o la resistenza allo scivolamento e ai cicli di gelo e disgelo. Ciò vuol dire comunicare al mercato che i masselli e le lastre hanno la capacità **garantita** di estendere il ciclo di vita dell'opera cui sono destinati, contribuendo alla conservazione delle risorse, alla riduzione dei rifiuti e minimizzando l'impatto ambientale delle nuove costruzioni. Queste caratteristiche permettono inoltre di riutilizzarli a fine ciclo di vita dell'opera, in modo da ridurre la domanda di materiali vergini e la produzione di rifiuti.

Il caso dei dispositivi di coronamento e chiusura (chiusini)

La certificazione di prodotto volontaria dei dispositivi di coronamento e chiusura per zone di circolazione utilizzati da pedoni e da veicoli può riguardare sia prodotti in ghisa che prodotti in materiale composito, sempre in conformità alla norma En 124:1994, norma che, ad oggi, è totalmente volontaria. Nel caso in cui un produttore intenda indicare sul proprio prodotto una determinata classe di carico (A15, B125, C250, ecc.), derivando queste codifiche dalla norma En 124, dovrà indicare sul prodotto anche la norma di riferimento. Di conseguenza un organismo di certificazione dovrà apporre il suo marchio a garanzia che il prodotto risponda a tutti i requisiti della norma stessa.

A seconda della tipologia di materiale che compone il chiusino sono previste dalla En 124 alcune prove obbligatorie (dimensionali, freccia residua e carico ammissibile); ad esse si sono aggiunte le prove previste dal progetto di norma, già approvato, ma non ancora pubblicato, che prevede un aggiornamento della versione del 1994, nello specifico: prova a fatica, assorbimento acqua e carburante, deformazione sotto carico, prova di Creep, prova d'urto ed effetto alte temperature, resistenza all'invecchiamento, resistività superficiale e test di durezza.

La possibilità di considerare o meno le prove aggiuntive, e quali, è stata lasciata in capo ai singoli organismi di certificazione. Alcuni ne hanno selezionate solo una parte, mentre altri accettano esclusivamente le prove della En 124, non ritenendo quindi pertinenti altre prove. Questa situazione ha prodotto, inevitabilmente, una disomogeneità sul mercato: di fronte alla richiesta delle stazioni appaltanti di un prodotto certificato En 124, le aziende che hanno seguito una complessa e articolata certificazione, come ad esempio quella di ICMQ che ha stabilito di includere alcune prove aggiuntive, si sono trovate allo stesso livello di quelle che hanno seguito la strada più semplice e veloce. I certificati di prodotto, infatti, dichiarano esclusivamente la conformità alla norma e nulla dicono riguardo alla metodologia utilizzata per il raggiungimento della conformità. In questa situazione, al fine di valorizzare la certificazione non solo come garanzia delle caratteristiche del prodotto, ma anche come strumento di marketing, ICMQ ha deciso di allegare al certificato l'elenco di tutte le prove aggiuntive effettuate dall'azienda per dichiarare la conformità alla norma. Una modalità per valorizzare il proprio prodotto rispetto ad altri, dando visibilità all'investimento fatto sulla qualità.

I vantaggi della certificazione volontaria

In conclusione, in un mercato in cui spesso le caratteristiche dichiarate sono difformi da quelle realmente possedute, la certificazione volontaria di prodotto risponde alle necessità del produttore di:

- fornire al mercato una garanzia di parte terza delle caratteristiche del prodotto mediante un rigoroso processo di valutazione;
- valorizzare il prodotto, evidenziandone anche la possibilità di contribuire ai principali schemi di certificazione degli edifici quali Leed e Itaca;
- valorizzare i propri investimenti in termini di sostenibilità e migliorare l'immagine di fronte agli stakeholder (clienti, fornitori, ambiente esterno etc.);
- distinguersi dai concorrenti.

La certificazione volontaria di parte terza indipendente è quindi lo strumento ideale, per il produttore, al fine di mettere in luce le caratteristiche del proprio prodotto. In un mercato dell'edilizia in crisi, è necessario chiarire una volta per tutte quanto questo possa rappresentare un vantaggio concorrenziale.